



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 3

del 10/01/2024

Classificazione: 07-09-03 2023/2

Oggetto: COMUNE DI RUSSI - "RICONVERSIONE PRODUTTIVA DEL SITO EX CAVA BOSCA IN VARIANTE AL P.R.G.95 VIGENTE". PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017, PRESENTATO AI SENSI DEL "ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA BOSCA".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare:

-l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

-l'art. 19 comma 3 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

-l'articolo 53 che dispone:

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;

c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(...)

4. Alla conferenza di servizi partecipano:

a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);

b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera;

c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica;

d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di servizi;

e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte.

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art.5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c)(...);

d) *per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.*

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del 12/04/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G 2023/10405, con la quale il Comune di Russi ha avviato il procedimento in oggetto, trasmettendo gli elaborati progettuali per le valutazioni di competenza di questa Amministrazione da rendere nell'ambito della conferenza di servizi;

VISTA la nota del 05/12/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G 2023/34410, con la quale il Comune di Russi ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/10/2023, inoltrato i pareri degli

Enti ambientalmente competenti coinvolti nel procedimento, e ha chiesto l'espressione della Provincia per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del 21/12/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G 36258/2023, con la quale il Comune di Russi ha fornito chiarimenti in merito alla attestazione degli adempimenti di cui all'art. 53 comma 6 della LR 24/2017;

VISTA la nota del 10/01/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G 901/2024, con la quale il Comune di Russi ha fornito chiarimenti in merito alla coerenza dell'intervento proposto con le disposizioni dell'art 8.1 delle NTA del PTCP vigente, in riscontro alla nota del 04/01/2024 di cui al ns PG 388/2024;

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata in relazione al procedimento di cui all'art. 53 LR 24/2017 per la "Riconversione produttiva del sito ex Cava Bosca in variante al P.R.G.95 vigente" in Comune di Russi;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Vas/Valsat della variante urbanistica al P.R.G proposta con l'intervento in oggetto, alle condizioni riportate al punto b) del "Constatao" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c) del "Constatao" della presente Relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Russi;
6. DI DICHIARARE l'Atto in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stante l'approssimarsi della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione del parere in oggetto.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 comma 1 e art. 174 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e n. 54 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 422102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata in relazione al procedimento di cui all'art. 53 LR 24/2017 per la "Riconversione produttiva del sito ex Cava Bosca in variante al P.R.G.95 vigente" in Comune di Russi;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Vas/Valsat della variante urbanistica al P.R.G proposta con l'intervento in oggetto, alle condizioni riportate nel punto b. del "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" di cui all'allegato A) del presente Atto.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Russi;

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023.

ATTESTA CHE

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. stante l'approssimarsi della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione del parere in oggetto.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RUSSI

“RICONVERSIONE PRODUTTIVA DEL SITO EX CAVA BOSCA IN VARIANTE AL P.R.G.95 VIGENTE” PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L.R. 24/2017, PRESENTATO AI SENSI DEL “ACCORDO AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA BOSCA”

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare:

-l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

-l'art. 19 comma 3 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

-l'articolo 53 che dispone:

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;

c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(...)

4. Alla conferenza di servizi partecipano:

a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);

b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera;

c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica;

d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di servizi;

e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte.

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art.5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c)(...);

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del 12/04/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G 2023/10405, con la quale il Comune di Russi ha avviato il procedimento in oggetto, trasmettendo gli elaborati progettuali per le valutazioni di competenza di questa Amministrazione da rendere nell'ambito della conferenza di servizi;

VISTA la nota del 05/12/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G 2023/34410, con la quale il Comune di Russi ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/10/2023, inoltrato i pareri degli Enti ambientalmente

competenti coinvolti nel procedimento, e ha chiesto l'espressione della Provincia per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del 21/12/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. 36258/2023, con la quale il Comune di Russi ha fornito chiarimenti in merito alla attestazione degli adempimenti di cui all'art. 53 comma 6 della LR 24/2017;

VISTA la nota del 10/01/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. 901/2024, con la quale il Comune di Russi ha fornito chiarimenti in merito alla coerenza dell'intervento proposto con le disposizioni dell'art 8.1 delle NTA del PTCP vigente, in riscontro alla nota del 04/01/2024 di cui al ns PG 388/2024;

PREMESSO:

CHE il Comune di Russi è dotato di P.R.G. la cui Variante Generale è stata approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 453 del 30.04.97;

CHE il Comune di Russi ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale N. 58 del 29.07.2008, il Piano Strutturale Comunale;

Al riguardo si riporta l'Art.12 della L.R. 20/2000:

Salvaguardia

1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:

a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;

b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato.

2. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione, è trasmesso ai fini della formulazione delle riserve o delle osservazioni:

a) alla Provincia, nel caso di piani comunali;

b) alla Regione, nel caso di piani provinciali.

Fermo restando che il periodo di salvaguardia è concluso, essendo trascorsi più di 5 anni dalla sua adozione, si ritengono non più applicabili i vincoli di cui all'art.12 della L.R. 20/2000 e smi.

CONSTATATO:

CHE il progetto in esame riguarda la riconversione produttiva della Cava Bosca, prevedendo l'insediamento di un'attività di produzione e lavorazione di biomasse lignocellulosiche, che si articola sulla coltivazione intensiva di colture vegetali a rapida rotazione e sull'impianto di un'attività di lavorazione delle biomasse, da destinarsi poi a impianti di produzione di energia termica ed elettrica.

Nell'impianto è prevista l'esecuzione di operazioni di stoccaggio, riduzione volumetrica ed eventuale vagliatura di materiali ligneo-cellulosici e di sottoprodotti di origine agro-forestale (da frutteti, boschi e golene fluviali), che comunque non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti.

Nel dettaglio, il materiale legnoso, a valle di una valutazione visiva, verrà quindi stoccato ed accatastato in cumuli con altezza massima pari a circa 3 m, e successivamente si procederà con le attività di riduzione volumetrica al fine di ottenere la pezzatura idonea richiesta dall'impianto di destinazione finale. Tutte le attività sopracitate si svolgeranno

all'aperto, e il materiale finale sarà costituito da biomassa triturata (derivante dalle operazioni di triturazione ramaglie, potature frutteti) o da biomassa cippata (derivante da triturazione di tronchi e biomassa di origine agroforestale/fluviale).

Il sito di progetto è costituito da un'area di ex cava, nota come ex Cava Bosca, della superficie di circa 13 ha ubicata nel comune di Russi. Negli anni '70 il sito era utilizzato per l'estrazione di argilla, con potenzialità di 400000 mc, successivamente una porzione del sito è stata destinata a discarica comunale. Per tale ragione, si rende necessaria, propedeutica al progetto di riconversione, la messa in sicurezza permanente di tale porzione, e il riempimento del sito estrattivo. Ad oggi, l'area di ex cava si configura come depressione con presenza di acque poco profonde, mentre l'area di ex discarica è costituita da un incolto.

In data 16/12/2021 è stato sottoscritto un accordo tra il Comune di Russi e la Società Calderana (proprietaria dell'area) ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per la riconversione produttiva e la riqualificazione ambientale della "Cava Bosca", preventivamente approvato con Delibere di Consiglio Comunale n. 73 del 05/10/2021 e di Giunta Comunale n. 119 del 05/10/2021

Tale accordo è scaturito a margine del procedimento ex art. 242 D.Lgs. n. 152/2006, di competenza di ARPAE SAC Ravenna, finalizzato alla approvazione di un progetto di Messa in Sicurezza Permanente dell'area della ex-discarica comunale (MSP), da eseguirsi a cura e con spese a carico del Comune di Russi in qualità di gestore della ex-discarica, quando la Società Calderana S.r.l. ha manifestato all'Amministrazione la propria disponibilità a cooperare alla progettazione ed alla esecuzione delle operazioni di Messa in Sicurezza Permanente della ex-discarica comunale, assumendone parte dei costi, in qualità di proprietario non responsabile della contaminazione, al fine di accelerare i tempi di ripristino ambientale dell'area proponendo un progetto di riconversione produttiva dell'intera area della ex cava consono al territorio circostante.

L'Amministrazione Comunale, in virtù dell'accordo sopracitato, si impegna ad approvare il progetto di riconversione produttiva in variante alla strumentazione urbanistica comunale, ma sussiste il divieto di insediamento dell'attività produttiva prima del completamento e collaudo delle operazioni di messa in sicurezza permanente della ex-discarica.

L'intervento di riconversione produttiva prevede quindi, come definito anche nell'accordo sopra richiamato, le attività di:

- Messa in Sicurezza Permanente della ex discarica, da approvare secondo le procedure previste dal Titolo Quinto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Completamento del riempimento della depressione esistente con materiale inerte di recupero per circa 316.000 m3;
- Realizzazione di viabilità, aree di stoccaggio e prefabbricati a servizio dell'impianto di lavorazione (uffici, spogliatoi, mensa, etc.), nonché adeguamento della viabilità esistente;
- Realizzazione di impianto elettrico ed illuminazione esterna;
- Allargamento di un tratto stradale di Via Calderana.

La variante proposta prevede un cambiamento della destinazione urbanistica dell'area, che verrà classificata come E3, con conseguente modifica cartografica dell'elaborato tavola 06 del PRG vigente, nonché modifiche alla cartografia del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.).

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000 la relazione di Valsat riporta un apposito capitolo denominato "Quadro di riferimento programmatico e verifica di coerenza esterna" che fornisce una puntuale

disamina degli articoli e delle norme del vigente PTCP interessati, evidenziandone la coerenza con quanto disposto.

In tale elaborato, l'area risulta rappresentata come ricompresa all'interno di un ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra-comunale (nel dettaglio l'ambito 22), è soggetta alle disposizioni di cui all'art 8.1 delle NTA del PTCP vigente.

A tal riguardo, con nota del 10/01/2023, di cui al ns PG 901/2024, il Comune di Russi ha fornito riscontro in merito alla coerenza dell'intervento proposto, specificando quanto segue:

“Preso atto che:

- *la Società Calderana S.r.l., con sede in Faenza (RA), in qualità di proprietaria dell'area identificata quale sito CAVA BOSCA ha presentato in data in data 21/12/2021, con nota PG 16909/2021, istanza di Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017: “Riconversione produttiva del sito ex Cava Bosca in Variante al PRG95 vigente” in esecuzione di quanto previsto dal “Accordo ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per la riconversione produttiva e la riqualificazione della Cava Bosca”;*
- *il Procedimento Unico è stato avviato nel rispetto di quanto stabilito nell'Accordo preliminare e ai sensi del comma 6 lettere dell'art. 53 comma 6 lettere a), b) e c) debitamente depositato e pubblicato entro il termine di convocazione della conferenza di servizi presso la sede comunale e sul sito web istituzionale dal 30/12/2021 al 28/02/2022 ed è stato dato avviso dell'avvenuto deposito sul BURERT n. 1 del 05/01/2022;*
- *il progetto di MiSP è stato presentato ad ARPAE Sac Ravenna ed al Comune di Russi in data 28/02/2023 unitamente al progetto urbanistico;*

dato atto che al fine di consentire la realizzazione del progetto, come definito nell'Accordo sopracitato, di riconversione produttiva e la riqualificazione della Cava Bosca risulta necessaria l'approvazione di una variante alla Tavola 06 del PRG del Comune di Russi, con modifica della destinazione urbanistica dell'area in Sottozona E3 – Agricola Speciale: zone per piattaforme logistiche di biomassa – impianti di stoccaggio, essiccazione e cippatura di biomassa;

preso atto inoltre che il proponente al punto 3.1 della VASAT in sede di analisi del PTCP di Ravenna constata erroneamente che l'intervento ricade all'interno di un ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra-comunale;

con la presente si evidenzia quanto segue:

- *l'ideogramma o, come definito all'art. 8.1 comma 3 delle NTA del PTCP vigente, la grafia puramente simbolica presente alla tavola 5-Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del territorio rurale del PTCP di Ravenna era stato definito sulla base dell'Accordo di Riconversione dell'ex zuccherificio Eridania che prevedeva lo sviluppo di un'area di 42 ettari destinata all'insediamento di attività produttive ed era propedeutico ad un accordo territoriale che doveva mettere in relazione lo sviluppo dell'areale Godo di Russi / San Michele di Ravenna. Tale prospettiva di sviluppo collocata a cavallo dell'A14 a Godo di Russi, che comunque non includeva in alcun modo l'area dell'ex cava Bosca, è stata cancellata nel 2017 con la modifica della Convenzione urbanistica legata al progetto di riconversione (del. CC n. 29 del 28/06/2017 ad oggetto “Approvazione dell'Atto di modifica della Convenzione Urbanistica relativa a Programma-Progetto Unitario di iniziativa privata dell'area sita nel comune di Russi, via Carrarone 3, denominata COMPARTO ERIDANIA”);*

-per tale ambito individuato con grafia puramente simbolica il PTCP recita testualmente "Ambito presente in località S.Michele, nel lato nord dell'autostrada A 14 liberalizzata, nel punto in cui la S.P. n° 98 "Braccasca" scavalca l'autostrada. Il riconoscimento del comparto produttivo di S.Michele quale ambito produttivo strategico rappresenta un tema fondamentale per il potenziamento sostenibile degli insediamenti produttivi del Comune di Ravenna. Tale riconoscimento è frutto di una programmazione unitaria e concertata ai sensi dell'art.18 della L.R. n°20/2000 con la definizione, fra l'altro, delle relative dotazioni infrastrutturali, viabilistiche e delle prestazioni ecologiche ambientali per la sua piena sostenibilità." individuando così il fulcro dello sviluppo nel solo Comune di Ravenna;

-la normativa di riferimento del PTCP, dettata all'art. 8.1 delle NTA, concerne quindi esclusivamente la modalità di pianificazione degli insediamenti produttivi specializzati di rilievo sovracomunale mentre il progetto urbanistico oggetto del presente procedimento prevede l'insediamento di un'attività che non assume tale rango e una variante di dettaglio della zona agricola E e non di alcuna zona produttiva D.

Infine sottolineando che, non essendo vigente nel Comune di Russi lo strumento urbanistico PSC, non ricorre in ogni qual modo la possibilità, dettata dall'art. 4 comma 2 della LR 24/2017, di insediare un nuovo ambito produttivo specializzato di rilievo sovracomunale preliminarmente sottoposto ad Accordo Territoriale ed evidenziando che il proponente ha erroneamente messo in relazione l'Accordo Territoriale per gli ambiti sovracomunali e l'Accordo per la riconversione produttiva e la riqualificazione dell'ex Cava Bosca, non essendo a conoscenza né del valore ideogrammatico della rappresentazione cartografica del PTCP né della programmazione territoriale di scala provinciale, si asserisce che il progetto in oggetto non deve rispondere al dettame di cui all'art. 8.1 delle NTA del PTCP vigente, ma rientra di certo nelle azioni strategiche di rafforzamento dell'utilizzo delle fonti energetiche alternative.

L'analisi svolta non ha evidenziato particolari elementi di incompatibilità, limitazioni e condizioni con i vincoli e le tutele che interessano l'area.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e dall' art. 5 della LR 20/00, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna e Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio i quali si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato per gli aspetti ambientali, come da relativi pareri di seguito riportati.

Per quanto attiene AUSL Romagna, si considera acquisito il parere favorevole nell'ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/10/2023, come riportato nel verbale di cui alla nota del 05/12/2023 (ns PG 34410/2023)

- ARPAE – parere ambientale prot. 16078 del 24/10/2023
...omissis...

il presente parere è espresso solo per gli aspetti urbanistici e si demanderà alla successiva fase di AUA per gli aspetti specifici e di dettaglio legati alla messa in esercizio dell'impianto.

Aspetti Urbanistici

Il procedimento di variante urbanistica prevede la trasformazione da area con vincoli ambientali non sovraordinati ad area agricola speciale (ZONA E3.3 Zone agricole speciali). L'attività produttiva prevista a seguito della messa in sicurezza permanente, che verrà ad insediarsi nell'area in cui non sono stati rilevati rifiuti, consiste in una attività

di produzione e lavorazione di biomasse lignocellulosiche ad uso energetico. Tale materiale viene descritto dal proponente come derivante da frutteti, boschi e golene fluviali, destinate all'utilizzo negli impianti di produzione di energia termica ed elettrica. L'attività consiste nello stoccaggio, riduzione volumetrica, e vagliatura di tale materiale. Considerato che tali materiali ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera f) sono esclusi dall'ambito di applicazione dei rifiuti si esprime parere favorevole alla variante in oggetto.

Scarichi idrici

Esaminate le relazioni e gli elaborati grafici relativi al progetto di riconversione produttiva, si sottolineano in questa fase tutti gli aspetti tecnici che andranno rivisti in sede di AUA:

1. si fa presente che per le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici la DGR 1053/03 non ne consente l'accumulo, pertanto la progettazione dovrà essere adeguata in tal senso;

2. si fa presente che l'area di distribuzione carburante è assoggettata per legge ai dettami della DGR 286/05 e pertanto dovrà essere rivista la progettazione per essere conforme alla suddetta DGR; In via generale si consiglia di rivedere le valutazioni effettuate relativamente alla classificazione attribuita alle acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'insediamento, in analogia con altri insediamenti presenti sullo stesso territorio comunale che svolgono la medesima attività;

3. andrà rivista la progettazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia in modo da renderlo conforme ai dettami delle DGR 286/05 e 1860/06;

4. nella progettazione le acque reflue trattate vengono recapitate all'interno della vasca di laminazione. Considerato che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi, tale recapito non è ammesso, dovrà essere rivista la progettazione in tal senso;

5. inoltre in sede di AUA, la documentazione dovrà essere integrata con i seguenti elementi:

a) rappresentazione della rete duale atta al riutilizzo delle acque meteoriche;

b) sistema di chiusura ed intercettazione della rete di raccolta delle acque meteoriche.

MATRICE INQUINAMENTO ACUSTICO

Proposta variante classificazione Acustica

Visto il documento "Richiesta di variante di Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A) dal Comune di Russi, datato Giugno 2023, viene proposta una modifica della ZAC da parte del soggetto attuatore, per l'area di sua pertinenza dalla classe attualmente in I a classe IV.

Si fa notare che così come rappresentata dallo stato di progetto, si viene ad avere una classe IV in adiacenza ad una classe I, inserito in un contesto agricolo classificato in classe III.

Pertanto il parere che questa Agenzia esprime ai sensi dell'art 3 comma 2 della L.R. 15/01, dovuto al Comune di Russi per la variante di cui all'oggetto, è favorevole alle seguenti condizioni:

1) estendere l'area in classe IV comprendendo l'area lasciata in classe I, così come rappresentato nello stato di progetto presentato;

2) portare in classe III anche l'area lasciata in classe I, così come rappresentato nello stato di progetto presentato;

Le opzioni proposte ed evidenziate sopra sono da ritenersi conformi a quanto previsto dalla DGR 2053/2001 che prevede di "limitare una eccessiva frammentazione del territorio ricercando nel contempo aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee", eliminando pertanto il salto di classe.

Si rimanda pertanto al Comune di Russi di valutare delle due opzioni quale ritiene percorribile e congruente al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 15/01.

Impatto acustico

Dato atto che il documento Valutazione previsionale di impatto acustico attività di riempimento della ex cava Bosca e la contestuale attività di messa in sicurezza permanente della ex discarica adiacente ubicata in fregio alla via Calderana in comune di Russi (Ra) datata 30 dicembre 2022 contiene tutti gli elementi al fine del parere Arpa e in particolare:

Descrizione dell'intervento: l'attività si articola in due fasi. La prima consiste nel riempimento della ex cava e la contestuale attività di messa in sicurezza permanente della ex discarica adiacente. Tale attività avrà un orizzonte temporale di circa 6-7 anni. La seconda fase consiste nell'attività di deposito e lavorazione (vagliatura/triturazione ed eventualmente cippatura) di biomasse legnose.

Collocazione dell'intervento: L'area del territorio comunale interessata dall'impianto è in classe I, è pertanto necessario variare la classificazione acustica (vedi proposta variante).

Descrizione delle sorgenti sonore e dei recettori: le sorgenti sonore sono state correttamente caratterizzate dal punto di vista acustico e i recettori nell'intorno del sito sono stati rappresentati e valutati. Si fa presente che non è stato valutato il recettore all'interno del sedime della proprietà e nella relazione non vengono descritte né la proprietà del fabbricato, né la sua destinazione d'uso.

Valutazione dell'impatto acustico dovuto all'incremento del traffico veicolare: la valutazione è stata effettuata dal TCA considerando circa 20 viaggi/giorno, vale a dire 40 transiti/giorno, che si traducono in circa di 5 viaggi/ora, nell'arco della giornata lavorativa di 8 ore. Tale flusso di traffico è da considerarsi praticamente ininfluenza sul traffico generale della zona.

Utilizzo del software previsionale: E' stato utilizzato il software Soundplan. La simulazione è stata finalizzata, in particolare, alla determinazione dei livelli di emissione sonora in facciata, in corrispondenza dei ricettori sensibili, per la verifica del rispetto dei limiti normativi. Tale simulazione è stata effettuata sia per la fase 1 che per la fase 2 con ipotesi previsionali considerabili maggiormente impattanti

Le simulazioni evidenziano il rispetto dei limiti per la classe III e la non applicabilità del differenziale presso i recettori.

Pertanto visto quanto sopra, si esprime parere favorevole alla seguente condizione:

1) dovrà essere dichiarato dalla società che l'abitazione presente all'interno dell'area oggetto della presente variante è da considerarsi di pertinenza all'attività e adibita pertanto agli scopi legati all'attività medesima. Di tale dichiarazione dovrà essere data evidenza sia nella valutazione di impatto acustico che nella relazione descrittiva dell'intervento.

- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale – Prot. 33939 del 16/10/2023

... omissis...

- Richiamati integralmente i contenuti del precedente parere consorziale Prot.n.12601 del 21-04-2023;

- esaminata la documentazione integrativa/sostitutiva trasmessa dal Comune di Russi in data 02-10-2023 acquisita agli atti consorziali al Prot.n.30548 del 02-10-2023;

- visto quanto dichiarato al p.to 1.3 "Integrazioni richieste dal Consorzio di Bonifica" nella Relazione di risposta ai pareri degli Enti e Servizi coinvolti nella prima seduta della Conferenza dei Servizi;

- preso atto di quanto dichiarato e asseverato dal Tecnico Progettista... omissis... nel documento "Asseverazione rispetto al Rischio di Alluvione Atteso" datato 31-07-2023;

Tutto ciò premesso, ed a seguito di nuovo esame istruttorio, si comunica quanto segue:

1) si chiedono chiarimenti/riscontri tecnici in merito alla nuova valutazione del coefficiente di deflusso (0,73) dell'area di sedime dell'ex discarica comunale oggetto di

MISP, precedentemente valutata come superficie impermeabile al 100% nella Relazione Tecnica datata Febbraio 2023.

La Direttiva idraulica dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po al Cap 7.4. Valutazione dei coefficienti di deflusso; valutazione della permeabilità delle superfici" dispone che:

"Ai fini della stima delle percentuali permeabili e impermeabili, nel caso in cui si presentino elementi da valutare caso per caso, è compito del progettista dell'intervento di trasformazione delle superfici certificare, attraverso gli elaborati progettuali, il tasso di permeabilità delle soluzioni adottate."

Il tutto anche alla luce del declassamento dell'intervento da "Marcata Impermeabilizzazione potenziale" a "Significativa impermeabilizzazione potenziale".

2) gli elaborati di seguito elencati contengono refusi e incongruenze da sistemare:

- Nella Relazione di riscontro alle integrazioni viene erroneamente dichiarato che tutti gli sbancamenti/rilevati ed i fabbricati vengono realizzati all'interno delle fasce di rispetto dei canali consorziali Pisinello e Valtorto. Occorrerà dichiarare che le fasce di rispetto consorziali non vengono interessate da tali interventi.

- Nei documenti Tavv.n.1.1 "Relazione Tecnica e Quadro Economico" Rev.01 Luglio al p.to 6.3 "Dimensionamento opere di invarianza" il calcolo del volume minimo di laminazione non è corretto in quanto la sommatoria delle superfici post operam è maggiore della superficie fondiaria. Un ulteriore errore si riscontra nella tabella relativa alle superfici e coefficienti di deflusso post-operam, la cui somma risulta invece, seppur di poco, inferiore alla superficie fondiaria.

- Nella Tav.n.2.3 Rev.01 Luglio 2023 (progetto riconversione produttiva del sito) e nelle Tavv.n.3.1, n.4.1, n.4.2 Rev.01 Luglio 2023 (progetto MISP) la distanza della vasca di laminazione dal ciglio del canale Valtorto non è corretta in quanto quotata a m 7,50 dal ciglio canale anziché m 10,00.

- Nella Tav.3.1 (progetto MISP) la sezione B-B' va estesa fino alla vasca di laminazione, avendo cura di indicare il diametro della tubazione di scarico (strozzatura), nonché l'altezza del battente idraulico considerato.

- Nella Tav.n.3.3 (progetto MISP) la sezione 1 c/o fasce di rispetto degli scoli Pisinello e Valtorto non è aggiornata in quanto le opere di progetto non rispettano le distanze previste dal Regolamento consorziale vigente.

Alla luce di quanto sopra esposto lo scrivente Consorzio, per quanto di competenza, riconferma il proprio **parere favorevole condizionato** alla fattibilità dei progetti di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale nel sito "ex cava Bosca", alla riconversione produttiva del sito "ex cava Bosca" ed al progetto di allargamento di via Calderana a Russi.

Il tutto in attesa dell'aggiornamento degli elaborati di progetto e fermo restando che

- Il Consorzio sulla base dei chiarimenti/riscontri che verranno forniti in merito alla valutazione del coefficiente di deflusso dell'area di sedime dell'ex discarica comunale oggetto di MISP, si riserva la possibilità di richiedere la verifica idraulica di maggior dettaglio con Tr200 anni;

- Il richiedente dovrà presentare al Consorzio di Bonifica regolari istanze di Concessione/Autorizzazione per le opere interferenti con gli scoli Valtorto e Pisinello.

Il presente parere non deve intendersi quale autorizzazione all'esecuzione delle opere direttamente interferenti con i canali consorziali Pisinello e Valtorto e relative fasce di rispetto.

Per quanto riguarda il progetto di allargamento di via Calderana, non essendovi interferenze dirette con la rete consorziale di bonifica, ai sensi dell'art.11 del vigente Regolamento non è previsto il rilascio di alcun atto autorizzativo consorziale.

Si precisa altresì che all'atto della formalizzazione definitiva delle richieste autorizzative di competenza consorziale, lo scrivente, a tutela delle opere in gestione, si riserva la

possibilità di integrare le prescrizioni già indicate nel presente parere consorziale rilasciato nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

...omissis...

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì - Cesena e Rimini - prot. 15333 del 10/10/2023

In riferimento alla pratica in oggetto...omissis...considerato quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 1 giugno 2023, n. 61, ed in particolare della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1 maggio 2023 o iniziati successivamente, nei territori alluvionati (di cui all'allegato 1 dello stesso decreto), nel periodo dal 1 maggio al 31 agosto 2023, compresi quelli necessari per la formazione della volontà dell'amministrazione nelle forme del silenzio qualificato, fatta salva l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti...omissis...considerato come l'intervento in previsione non coinvolge beni culturali tutelati dalla Parte Seconda Del D.Lgs.42/2004, ma sembrerebbe invece il progetto rientrare parzialmente in area di tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza Parte del D.Lgss.42/2004 e s.m.i., resta comunque inteso che è l'Amministrazione Comunale, competente, a seguito di delega della Regione Emilia-Romagna, all'individuazione e al controllo delle aree sottoposte a tutela paesaggistica nel territorio di propria spettanza.

Qualora si dovesse riscontrare che il progetto ricade all'interno di aree soggette alla tutela della Parte Terza – Beni Paesaggistici, D. Lgs. 42/04 e s. m. e i., questa Soprintendenza resta in attesa della proposta comunale come da procedure di cui all'art. 146 dal sopra citato decreto legislativo, Codice dei Beni Culturali. completa dell'elaborato obbligatorio della Relazione Paesaggistica prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005.

Il progetto, come riportato nella nota del 21/12/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G 36258/2023, è stato depositato nei termini di legge, per un periodo di 60 giorni, dal 30/12/2021 al 28/02/2022, e durante periodo non sono pervenute osservazioni;

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

-Parere ns PG 389 del 04/01/2024

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

CONSIDERATO:

CHE la Giunta provinciale può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti della pianificazione comunale o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del progetto, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, i soggetti ambientalmente competenti sopra elencati si sono espressi tutti con parere favorevole alla variante, dettando alcune condizioni/prescrizioni così come sottolineato nel "constatato";

CHE le previsioni di cui alla variante al PRG in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

SI PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata in relazione al procedimento di cui all'art. 53 LR 24/2017 per la "Riconversione produttiva del sito ex Cava Bosca in variante al P.R.G.95 vigente" in Comune di Russi;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Vas/Valsat della variante urbanistica al P.R.G. proposta con l'intervento in oggetto, alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c) del "Constatato" della presente Relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Russi;
6. DI DICHIARARE l'Atto in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stante l'approssimarsi della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione del parere in oggetto

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Geologo Giampiero Cheli*)
f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Paesaggista Giulia Dovadoli*)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su *PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

PROPOSTA n. 30/2024

OGGETTO: COMUNE DI RUSSI - "RICONVERSIONE PRODUTTIVA DEL SITO EX CAVA BOSCA IN VARIANTE AL P.R.G.95 VIGENTE". PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017, PRESENTATO AI SENSI DEL "ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA BOSCA".

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 10/01/2024

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
